



31

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Presidente rel.
ROSA	dott. Guido	Consigliere
SELMI	dott. Vincenzo	Consigliere

alla udienza pubblica del 06.02.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1084 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

[REDACTED] elett.te dom.to in Roma, Via Po
n. 25/b, presso lo studio degli avv.ti Roberto Pessi e Maurizio Santori, che la
rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso in
opposizione a decreto ingiuntivo

APPELLANTE

E

INPGI elett.te dom.to in Roma, via Nizza n.35, presso la sede, rappresentato
e difeso dall'avv.to Bruno E. Pontecorvo, giusta procura a margine della
memoria di costituzione in appello

APPELLATO

E

INPS elett.te dom.to in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura
distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv.to Armando Luci,
giusta procura generale alle liti

APPELLATO

**Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8386/2016 del Tribunale di
Roma depositata il 5.10.2016**



CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7687/2014 emesso dal Tribunale di Roma — Sezione Lavoro il 26.09.2014, su richiesta dell'Inpgi, con cui le è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 63.081,00, sulla scorta del verbale ispettivo del 15.11.2013, per omesso pagamento dei contributi obbligatori relativi a prestazioni di lavoro subordinato riferite alla posizione del giornalista [REDACTED] per il periodo 1.10.2008-30.09.2013, con relative sanzioni, oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 06.11.2013 al saldo.

La [REDACTED] ha contestato la natura giornalistica dell'attività svolta dall'[REDACTED] deducendo nello specifico: che questi aveva ottenuto il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento dei 18 mesi di pratica giornalistica solo con decorrenza 1.10.2011 e che, in ogni caso, nello svolgimento delle sue mansioni, non aveva prestato attività lavorativa di natura giornalistica; che essa [REDACTED] aveva regolarmente provveduto al versamento contributivo alla gestione separata Inps.

Su tali premesse ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che nulla era dovuto all'INPGI; in via subordinata ha chiesto il trasferimento dei contributi versati dall'INPS all'INPGI o, in ulteriore subordine, la condanna dell'INPS alla restituzione di quanto a tale titolo percepito.

1.1. Nel contraddittorio con l'INPGI e l'INPS, il Tribunale ha respinto integralmente l'opposizione, dichiarando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPGI e compensandole nei confronti dell'Inps.

1.2. Il primo giudice, sulla scorta delle risultanze documentali e testimoniali, ha ritenuto ampiamente provata la natura giornalistica subordinata del rapporto di lavoro giornalistico oggetto dell'accertamento ispettivo, fonte della richiesta monitoria; ha ritenuto inoltre sussistere nella fattispecie un'evasione contributiva, ritenendo corretto il regime sanzionatorio applicato dall'Istituto ed escludendo l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. e dell'art 116 c. 20 legge n. 388/2000; ha, infine, affermato il diritto della [REDACTED] di ripetere i contributi già versati all'Inps per la posizione dell'Ingrati.

2. Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la [REDACTED] lamentando essenzialmente: I) l'erroneità della sentenza in merito alla statuita natura giornalistica dell'attività svolta dall'[REDACTED] per parziale, omessa e erronea valutazione delle prove documentali (in particolare, la declaratoria del profilo posseduto a norma di CCNL) e delle prove testimoniali raccolte e per insufficiente, contraddittoria, omessa e perplessa motivazione; II) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda gradata di trasferimento dei contributi dall' INPS all'INPGI; III) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda ulteriormente gradata di restituzione alla Federazione dei contributi stessi, anche ex art. 112 c.p.c. Ovvero, omesso esame della domanda di



restituzione dei contributi già versati a INPS; IV) l'omessa pronuncia sul *quantum debeat*.

2.1. Si è costituito in giudizio l'INPGI eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito il rigetto.

2.2. Si è altresì costituito in giudizio l'INPS chiedendo che in caso di conferma della natura giornalistica di condannare esso Istituto alla restituzione o al trasferimento dei soli contributi versati, nei limiti della prescrizione, escludendo ogni importo accessorio in quanto non dovuto per legge ed escludendo in ogni caso la contribuzione già utilizzata a fini pensionistici o per l'erogazione di prestazioni assistenziali/previdenziali.

2.3. Autorizzato il deposito di note, previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

3. L'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.

4. Incontestata in causa è la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ██████████ nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo in esame (1.10.2008-30.9.2013), inquadrato dalla Federazione come impiegato categoria C3 ccnl personale non dirigente CONI servizi spa e Federazioni Sportive Nazionali.

3. L'esame dei motivi di gravame, per come sopra enucleati, impone alcune considerazioni di carattere generale, non tenute in adeguato conto dall'appellante.

3.1. Per quanto attiene il valore probatorio dei verbali ispettivi va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che da tempo afferma che "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (ex plurimis Cass. n.14965/2012).

I rapporti ispettivi, pertanto, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze sono assistiti, stante la loro natura, da un'attendibilità che può essere infirmata da una prova contraria (Cass. n.405/2004).

Più in generale, "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (per tutte Cass. n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008).

3.2. Con riguardo al caso di specie, il verbale di accertamento n. 85/2013,



fonda le proprie conclusioni sulla documentazione richiamata nella premessa dello stesso, ma anche sulle informazioni raccolte nel corso dell'accertamento.

3.3. In prime cure, poi, sono state assunte le prove testimoniali, che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, sono sufficienti ad una completa ricostruzione della vicenda.

4. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni, o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica (Cass. n. 6083/1997).

Per attività giornalistica - i cui connotati tipici, per la rilevanza pubblicistica (con riflessi costituzionali) di essa (art. 21 Cost.), vanno desunti in via primaria dalle norme di legge in materia e non già dalla disciplina collettiva, ancorché di questa non possa disconoscersi l'efficacia integrativa - deve intendersi, cioè, quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. Essa, pertanto, si differenzia nettamente dalle altre prestazioni, connesse ad un determinato mezzo di diffusione, siano esse soltanto tecniche ed esecutive o anche, sebbene intellettuali, di semplice collaborazione ed organizzazione amministrativa (raccolta e catalogazione di dati, tenuta di archivi, segreteria ecc.), che ben possono definirsi, a vari livelli, impiegate (Cass. n. 6083/1997).

4.1. I richiamati principi sono da tempo consolidati sicché la costante giurisprudenza di legittimità definisce ormai attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (ex plurimis Cass. 1853/2016).

5. Occorre, poi, rammentare che ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo in favore dell'INPGI la Cassazione ha affermato che nessun rilievo ha la natura pubblica o privata del datore di lavoro atteso che è sufficiente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto in possesso dello status di giornalista professionista, pubblicista o praticante (Cass. n. 16147/07): infatti il possesso dello status professionale di giornalista, come disciplinato dalla L.n. 63/69, è uno dei presupposti per la costituzione del rapporto assicurativo con l'INPGI, il quale assicura non solo i



giornalisti professionisti iscritti all'albo tenuto dal competente ordine professionale (artt. 2 e 6 della L.n.1122/55) ma anche, in virtù dell'art. 26 della L.n. 67/87, i giornalisti praticanti di cui all'art. 33 della L.n. 69/63 e, a decorrere dall'1/01/01, anche i giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che, come nella specie, non abbiano optato entro il 30/06/01 per il mantenimento della propria posizione contributiva presso l'INPS (art. 76 L.n. 388/00). E l'altro presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo è quello oggettivo costituito dallo svolgimento di prestazione lavorativa avente natura giornalistica anche a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro.

5.1 In ordine all'iscrizione dell'██████████ all'Albo dei giornalisti-Elenco Pubblicisti sin dal 13.4.2006 è sufficiente richiamare sia il provvedimento dell'Ordine dei Giornalisti del 9.4.2013 (doc. 14 fascicolo INPGI) sia la sentenza di questa Corte n.1688/2018, coperta da giudicato, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Roma n.11256/2014, che, proprio in relazione all'Ingrati, ha accertato, come pacifica, la qualità di pubblicista dall'aprile 2006, senza che la ██████████ appellante abbia offerto alcun elemento contrario e senza che neppure abbia specificamente contestato tali inequivoche risultanze istruttorie.

6. Fatte tali necessarie premesse, e rilevato che la gravata sentenza ha dato corretta applicazione ai principi di diritto sopra richiamati, questa si sottrae anche alle censure mosse con riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie.

6.1. Per come pure evidenziato dal Tribunale, la teste ██████████, già responsabile del coordinamento del settore giovanile e scolastico della ██████████ sino al 2011 come dipendente e successivamente al pensionamento, sino a giugno 2013, come collaboratrice, quindi a diretta conoscenza dei fatti di causa, ha riferito che l'██████████ "era il responsabile dell'ufficio stampa; ciò significa che era lui a predisporre tutti i comunicati stampa, che trasmetteva in copia a me, in qualità di responsabile del settore e al presidente. Il suo nominativo compariva nella pagina in cui erano indicati gli addetti all'ufficio stampa del comunicato stampa ufficiale n. 1, che ogni anno veniva predisposto. Costui, inoltre, si occupava del sito Web del settore giovanile e scolastico; predisponeva il sito e lo teneva continuamente aggiornato; il signor ██████████ inoltre, si occupava dei rapporti con gli organi di informazione e con i giornalisti. Era lui l'unico a tenere i rapporti con i giornalisti; se veniva un noto giornalista per fare un'intervista, lui era comunque presente. C'era un ufficio stampa centrale in ██████████, che, però, non s'occupava del settore giovanile; l'ufficio stampa del settore giovanile era retto dal signor ██████████ preciso che al signor ██████████ venivano trasmessi meri dati predisposti dai vari settori che componevano a loro volta il settore giovanile; il signor ██████████ lavorava e commentava questi dati; i dati che gli venivano forniti erano dati tecnici, per esempio calendari e referti arbitrali. Il sig. ██████████ elaborava documenti diversi da quelli con i dati tecnici che gli venivano trasmessi. Qualora ci fosse un evento da pubblicizzare, i responsabili dei settori competenti trasmettevano al signor ██████████ tutti i dati tecnici relativi all'evento, in modo che lui potesse inserirli nel sito".



6.2. Il teste ██████████ giornalista del ██████████ ha confermato che l'Ingrati si "occupava del settore giovanile presso la ██████████ e che era il punto di riferimento del teste, al quale trasmetteva non solo informazioni utili al giornalista per redigere il proprio articolo, ma anche documenti che venivano pubblicati direttamente sul giornale, senza alcuna aggiunta o modifica da parte del giornale.

6.3. Le richiamate risultanze testimoniali, contrariamente a quanto eccepito nel gravame, non possono affatto ritenersi inficiate dalle deposizioni dei testi ██████████ e ██████████

6.4. Innanzitutto non può non evidenziarsi come i predetti testi avessero ancora in corso, almeno alla data delle rispettive deposizioni, un rapporto di lavoro con la ██████████ circostanza che li pone in una posizione diversa, e meno attendibile, degli altri testi escussi.

6.5. Il teste ██████████, poi, non ha avuto una completa e diretta conoscenza delle attività svolte dall'█████████ tant'è che riconosce di rendere dichiarazioni generiche ("Preciso di non poter essere maggiormente chiaro, in quanto io in quel periodo non avevo un mio ufficio presso il settore giovanile, perché, contemporaneamente continuavo a rivestire il ruolo di segretario federale"); la deposizione, inoltre, è connotata da vari "ritengo" non meglio circostanziati (l'█████████ "si limitava alla trasmissione della notizia spicciola;...ritengo priva di qualsiasi apporto critico"; "Ritengo che ██████████ si occupasse di coordinare la presenza dei vari giornalisti") e riconosce che durante il periodo in cui è stato segretario del settore giovanile non si è "occupato di leggere i comunicati stampa che venivano predisposti".

6.6. Maggiore attendibilità non può riconoscersi neppure alla teste ██████████ che nonostante la riduttiva descrizione delle attività dell'█████████ deve riconoscere che questi si "occupava dell'ufficio stampa per il settore giovanile e scolastico" e che lei si occupava solo dell'ufficio stampa centrale, così non riuscendo a smentire la teste ██████████ che, come visto, ha dichiarato come l'ufficio stampa centrale non si occupava affatto del settore giovanile, affidato esclusivamente all'█████████

6.7. In conclusione deve confermarsi che l'attività svolta dall'█████████ nel periodo in contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ██████████ ha assunto i caratteri propri dell'attività giornalistica, essendo stato affidato al predetto tutta la comunicazione esterna relativa al settore giovanile e scolastico, mediante la redazione di comunicati stampa, la cura e l'aggiornamento del sito web e la gestione dei rapporti con i giornalisti, per i quali era l'unico referente.

6.8. Risulta, pertanto, errato l'inquadramento che la ██████████ ha riconosciuto all'█████████, quale impiegato di categoria C, cui appartiene, per declaratoria contrattuale, il personale competente a svolgere nel processo produttivo tutte le fasi, garantendo la qualità dei risultati ed assicurando la circolazione della comunicazione interna, ottimizzando l'impiego delle risorse a disposizione, compiti ai quali possono affiancarsi funzioni specialistiche di natura tecnica e informatica, ma dai quali è certamente esclusa l'attività di comunicazione esterna attraverso un prodotto intellettuale idoneo a garantire l'informazione al pubblico.

6.9. Ne consegue l'obbligo della ██████████ di versare all'INPGI la



contribuzione richiesta.

7. Infondato è anche secondo motivo di gravame, con cui la- [REDACTED] lamenta il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento dei contributi dall'Inps all'Inpgi in applicazione dell'articolo 1189 c.c. .

7.1. Al riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale "in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione" (ex plurimis Cass. n. 12897/2016).

7.2. Parimenti l'art. 116, ventesimo comma, della legge 23.12.2000,n.388 prevede che il pagamento ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente solo se effettuato in buona fede.

7.3. Come rilevato nella gravata sentenza, <nella specie appare difficilmente compatibile con la scusabilità dell'errore, la circostanza che, per il periodo immediatamente precedente (2006-2008), l'INPGI avesse già rilevato un'omissione contributiva analoga in relazione all'attività dell' [REDACTED] sfociata nell'emissione di un analogo D.I. (n. 9867/11)>.

7.4. Va, inoltre, osservato che non vi sono elementi a supporto dell'invocata buona fede, laddove la [REDACTED] ha attribuito un inquadramento affatto conferente alle mansioni svolte dal giornalista-pubblicista, mansioni che essa non poteva ignorare nel loro effettivo contenuto e che, anche in giudizio, ha insistentemente inteso qualificare diversamente contro ogni evidenza probatoria.

8. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di restituzione dei contributi già versati a Inps.

8.1. Il motivo è fondato.

8.2. La gravata sentenza nella parte motiva riconosce espressamente in capo alla [REDACTED] il diritto <di ripetere i contributi già versati all'INPS per la posizione dell'Ingrati>.

8.3. Tuttavia tale statuizione da carattere dichiarativo dell'accertato diritto della [REDACTED] non si è trasfusa in una pronuncia di condanna così come richiesto dalla [REDACTED] nel ricorso di primo grado, essendo stata omessa nel dispositivo qualsiasi statuizione al riguardo, privando così la Federazione di un conforme titolo esecutivo.

8.4. Ne consegue che sul punto la sentenza va parzialmente riformata, imponendosi un'espressa pronuncia condannatoria conforme all'azionato *petitum* e all'accertamento del diritto per come sopra richiamato.

8.5. A quest'ultimo riguardo va osservato che nessuna censura è stata mossa all'accertamento operato in sentenza di un diritto alla restituzione dei soli contributi, sicché in detto limite va pronunciata l'espressa statuizione di



condanna.

9. E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame con cui la [REDACTED] lamenta che la gravata sentenza avrebbe ommesso di pronunciare sulle contestazioni da essa mosse al *quantum debeatur*.

9.1. Il motivo non tiene conto che la pretesa contributiva è fondata sul presupposto, dimostrato, dell'iscrizione del [REDACTED] nel Registro dei pubblicisti, conformemente alle previsioni legali (art. 76 legge n. 388/2000) e sull'altrettanto dimostrato presupposto dello svolgimento dell'attività subordinata di giornalista, sicché non sono conferenti le argomentazioni in ordine alle ulteriori vicende dell'iscrizione nel registro dei praticanti e del riconoscimento dello status di giornalista professionista.

9.2. Per il resto l'INPGI ha fatto applicazione del disposto dell'art. 1 legge n. 389/1989, sicché la contribuzione è stata calcolata sulle retribuzioni effettivamente percepite dall'[REDACTED] al di là delle improprie denominazioni contenute del prospetto di calcolo, senza che sul punto sia stata mossa alcuna specifica contestazione contabile.

10. La sostanziale e assoluta prevalenza della soccombenza nei confronti dell'INPGI giustifica la conferma della statuizione sulle spese operata nella gravata sentenza e la condanna della [REDACTED] alla refusione a favore dell'Istituto anche delle spese del grado liquidate come in dispositivo.

La posizione processuale dell'Inps e l'esito della lite giustificano la compensazione delle spese nei confronti dell'INPS e la conferma dell'analoga statuizione di primo grado.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata anche con riguardo alla statuizione sulle spese, condanna l'INPS a restituire alla [REDACTED] i contributi versati per il periodo 1.10.2008-30.9.2013 in riferimento alla posizione del giornalista [REDACTED] condanna la [REDACTED] a rifondere nei confronti di INPGI le spese del grado liquidate di € 3.307,00, oltre rimborso 15% iva e cpa; compensa le spese di lite del grado nei confronti di INPS.

Roma 6.2.2020

IL PRESIDENTE est
dott.ssa Vittoria Di Sario

